



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 30.03.2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETRAZIONI ED ESENZIONI TASI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** questo giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **16:50** in Cotronei presso il Salone Comunale della conferenze "Eugenio Guarascio", a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 27.03.2017 n. 3476 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Dott.ssa Barbara Cerenzia, nella qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello nominale risultano:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
01	BELCASTRO NICOLA	X		10	SECRETI VINCENZO	X	
02	GRASSI FRIEDA	X		11	NISTICO' LUIGI		X
03	GIRIMONTE VINCENZO	X		12	IERARDI NERINA	X	
04	CARIOTI GIUSEPPE	X		13	CARIA ROSSELLA	X	
05	MADIA ISABELLA	X					
06	CERENZIA BARBARA	X					
07	CAVALLO VITTORIA	X					
08	GAROFALO LUCA	X					
09	TETI FRANCESCO		X				

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presenti 11 Assenti 2.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Deliberazione di C.C. n. 9 del 30.03.2017

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Barbara Cerenzia

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Rita Greco

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, incaricato del servizio:

ATTESTA

- **che** copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 giorni dal 04.04.2017

Cotronei, li 04.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro

E' copia conforme all'originale

Cotronei, li 04.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è **pubblicata** sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 04.04.2017

- è **divenuta** esecutiva: 04.04.2017

perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Cotronei, 04.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Nicola Vaccaro

E' copia conforme all'originale

Cotronei, li 04.04.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETRAZIONI ED ESENZIONI TASI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2017.

Relaziona il Vice Sindaco Madia Isabella che illustra i presupposti dell'imposta e le aliquote della stessa.

Il Consigliere Comunale Caria Rossella ritiene che bisogna prendere atto che alcune zone del Comune di Cotronei non usufruiscono dei servizi ricompresi nella TASI. Nello specifico in Sila la manutenzione del territorio è carente e molto viene fatto dal privato con fondi significativi. Dunque bisognerebbe valutare queste circostanze e prevedere un'esenzione dell'imposta.

Il Sindaco chiarisce che i servizi ricompresi nella TASI sono detti indivisibili ed il gettito della stessa ristora l'Ente dal taglio dei trasferimenti dello Stato che per il Comune di Cotronei sono ridotti ad una quota risibile. Anche il TAR Lazio, come ben sapete, ha sposato la tesi sostenuta dal nostro Comune. Peraltro, l'aliquota prevista è quella minima. Rispetto alle seconde case sono state previste ulteriori agevolazioni. Dunque è stato fatto il possibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata a firma dell'Assessore al Bilancio relativa alla CONFERMA ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETRAZIONI ED ESENZIONI TASI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2017;

Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 8° "Area Tributi" allegato al presente atto per costituire parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 3° "Area Economico Finanziaria" allegato al presente atto per costituire parte integrante;

Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Consiglieri Secreti Vincenzo, Ierardi Nerina e Caria Rossella) resi ed accertati in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione presentata a firma dell'Assessore al Bilancio relativa alla CONFERMA ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETRAZIONI ED ESENZIONI TASI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2017, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale a votare l'immediata esecutività del presente punto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (Consiglieri Secreti Vincenzo, Ierardi Nerina e Caria Rossella) resi ed accertati in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI COTRONEI

(Provincia di Crotone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETRAZIONI ED ESENZIONI TASI DA APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2017

SETTORE PROPONENTE: TRIBUTI

L'ASSESSORE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014),:

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (**TASI**);

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2017, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.-**TASI**;

EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;

ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. e s.m.i;

DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la **TASI**;

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell'art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;

PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;

ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall'applicazione della tassa sui servizi indivisibili;

VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la **TASI** sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);

RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;

RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;

EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà regolamentare attribuita all'ente locale dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall'art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell'aliquota può essere azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;

RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);

PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l'anno 2016, dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell'anno d'imposta 2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;

ATTESO che il predetto divieto è stato confermato anche per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della legge 2 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017);

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate sono vincolate dall'aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell'aliquota IMU prevista dall'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;

ATTESO che il limite dell'aliquota massima pari al 2,5 per mille, può essere superato per lo 0,8 per mille "a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate" detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli in vigore di IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RILEVATO che la maggiorazione TASI può essere applicata nell'anno d'imposta 2017 solo se espressamente previsto con delibera consiliare;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che, in ordine al predetto punto ha fornito chiarimenti per l'applicazione delle maggiorazione dello 0,8 per mille;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 è stato integrato dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016, confermando così per l'anno 2017 la previsione del 2016;

VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni come sopra illustrato, l'ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari;

VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", è confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

VISTO che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 15,91 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2017:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI	IMPORTO
Manutenzione del patrimonio	€ 75.000,00
Polizia Locale	€ 121.000,00
Viabilità-trasporti-illuminazione	€ 366.000,00
Gestione verde pubblico	€ 8.000,00
Manutenzione del territorio	€ 20.000,00
TOTALE	€ 590.000,00
GETTITO TASI	€ 93.887,13
% copertura servizi indivisibili	15,91%

ACCERTATO, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote, le riduzioni, le detrazioni e le esenzioni sotto indicate ammonta ed euro 93.887,13 e può essere ottenuto assoggettando ad

1. aliquota Tasi del 1 per mille le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, con detrazione base di € 30,00;
2. aliquota Tasi del 1 per mille gli altri immobili (non ricompresi nella fattispecie di cui al punto 1) facenti parte delle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11, B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8, C/2, C/4, C/5, C/6, C/7 con una riduzione del 25% per:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio comunale;
3. Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti, più precisamente agli immobili facenti parte delle categorie catastali C/1, C/3 e dell'intero gruppo catastale D.
4. Aliquota zero per tutte le aree fabbricabili;

VISTO il Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 07/08/2014, e ss.mm.ii.;

RITENUTO NECESSARIO confermare per l'anno 2017 quanto approvato con Deliberazione C.C. n. 08 del 27.04.2016;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2016, che ha prorogato dal 28 febbraio al 31 Marzo 2017, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2017 da parte dei comuni;

VERIFICATO che la delibera che approva le aliquote, riduzioni, detrazioni ed esenzioni (TASI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- Di confermare per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2017, le aliquote già previste per l'anno 2016, come di seguito riportato:

1. aliquota Tasi del 1 per mille le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, con detrazione base di € 30,00;
2. aliquota Tasi del 1 per mille gli altri immobili (non ricompresi nella fattispecie di cui al punto 1) facenti parte delle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11, B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8, C/2, C/4, C/5, C/6, C/7 con una riduzione del 25% per:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio comunale;
3. aliquota Tasi zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti, più precisamente agli immobili facenti parte delle categorie catastali C/1, C/3 e dell'intero gruppo catastale D;
4. aliquota Tasi zero per tutte le aree fabbricabili.

- Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017;

- Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i costi complessivi di riferimento ed il tasso di copertura:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI	IMPORTO
Manutenzione del patrimonio	€ 75.000,00
Polizia Locale	€ 121.000,00
Viabilità-trasporti-illuminazione	€ 366.000,00
Gestione verde pubblico	€ 8.000,00
Manutenzione del territorio	€ 20.000,00
TOTALE	€ 590.000,00
GETTITO TASI	€ 93.887,13
% copertura servizi indivisibili	15,91%

- Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

L'Assessore
F.to Dott.ssa Isabella Madia



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETRAZIONI ED ESENZIONI TASI DA
APPLICARE NEL COMUNE DI COTRONEI PER L'ANNO 2017**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 23.03.2017

Il Responsabile F.to Scavelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000:

FAVOREVOLE

Data 23.03.2017

Il Responsabile F.to Belcastro
